

SORVEGLIANZA SANITARIA

Dott. Virgilio Nieddu Dirigente Medico SPreSAL

SORVEGLIANZA SANITARIA
(Art. 2 comma 1 lettera m. del D. Lgs 81/08)

Insieme degli **ATTI MEDICI** finalizzati **alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori**



in relazione
all'ambiente di lavoro
ai fattori di rischio professionali
alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

SORVEGLIANZA SANITARIA

Obiettivi

Valutare la compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi (la mansione specifica)

Individuare effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale

Verificare l'efficacia delle misure di prevenzione dei rischi

Art. 2 IL MEDICO COMPETENTE

**E' nominato dal Datore di Lavoro (Art.18 comma 1 lettera a)
per effettuare la **SORVEGLIANZA SANITARIA** e per tutti gli
altri compiti indicati dal D.Lgs 81**

**ELENCO DEI LAVORAZIONI IN AGRICOLTURA CHE PREVEDONO LA
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA (ai sensi del Titolo I Capo III
Sezione V art.41* del DLgs 81/2008 e succ. mod. DLgs 106/2009).**

- ❖ **Lavorazioni che espongono a MMC (D.Lgs 81/2008, art. 168 c.2, lett.d) e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo per la salute).**
- **Lavorazioni che espongono a valori di rumore che eccedono al valore superiore d'azione, cioè superiori a LEX 85dB(A) e ppeak 140Pa (D.Lgs 81/2008, art. 196, c.1).**
- **Lavorazioni che espongono a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero, precisamente a valori superiori ai valori d'azione (sistema mano-braccio valore d'azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a 2.5m/s²; corpo intero valore d'azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8ore, fissato a 0.5m/s².) (D.Lgs 81/2008, art. 204, c.1).**
- **Lavorazioni che espongono a rischio biologico (DLgs 81/2008, art. 279).**

- Lavoro notturno (DL.gs 532/1999, DLgs 66/2003, DLgs 213/2004,DLgs 112/2008, Circolare Ministeriale 03/03/2005 n 8)
- Lavori in ambiente confinato (Silos ecc.)(DPR 14 settembre 2011, n.177)
- ❖ Lavorazioni che espongono a rischio chimico: esposizione a sostanze pericolose per la salute (classificate come molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, corrosive, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni) con rischio valutato NON moderato (DLgs 81/2008, art. 229).
- Lavorazioni che espongono a cancerogeni e mutageni (DLgs 81/2008, Artt. 242-246).

Analisi dei contesti e obblighi normativi settore agricolo-zootecnico

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (ART.41 COMMA 2 del D.Lgs 81/08)

- **Lavoratori dipendenti:** *(a tempo indeterminato o determinato con più di 50 giornate lavorative annue nella stessa azienda)*

si attua la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 81/08

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (ART.41 COMMA 2 del D.Lgs 81/08)

a) **VISITA MEDICA PREVENTIVA** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

b) **VISITA MEDICA PERIODICA** per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

LA PERIODICITA' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in **UNA VOLTA L'ANNO**

c) VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE

qualora sia ritenuta dal medico competente

• CORRELATA AI RISCHI PROFESSIONALI

Oppure

• CORRELATA ALLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, SUSCETTIBILI DI PEGGIORAMENTO A CAUSA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA *

d) VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELLA MANSIONE

e) VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO,

a seguito di **ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA SUPERIORE AI SESSANTA GIORNI CONTINUATIVI**, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

Art.41 comma 6 del D. Lgs. 81/08

IDONEITÀ'

IDONEITÀ' CON LIMITAZIONI

temporanea o permanente

IDONEITA' CON PRESCRIZIONI

riguarda il lavoratore e si riferisce a particolari modalità di esecuzione delle attività lavorative e non alle operazioni che la mansione comporta.

temporanea o permanente

INIDONEITÀ

totale impossibilità di eseguire la mansione, a qualunque condizione

temporanea o permanente

Comma 6 bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

Avverso il giudizio del medico competente, ... è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (SPRESAL)

Analisi dei contesti e obblighi normativi settore agricolo-zootecnico

1. **Lavoratori dipendenti:** (*a tempo indeterminato o determinato con più di 50 giornate lavorative annue nella stessa azienda*)

si attua la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 81/08, in funzione dei rischi emersi dalla valutazione

2. Lavoratori che svolgono attività occasionali e lavoratori stagionali: La sorveglianza sanitaria è effettuata, in presenza di rischi specifici valutati nel DVR, ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08;

In assenza di rischi specifici, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali e nel limite delle 50 giornate lavorative annue nella stessa azienda



si applica l'art. 2 del Decreto interministeriale del 27/03/2013 che prevede la visita medica con periodicità biennale.

SEMPLIFICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AGRICOLTURA

IL DECRETO MINISTERIALE DEL 27/03/2013

- Il medico competente effettua la visita medica e rilascia un certificato di idoneità ampia che valuti tutte le mansioni dell'annata agraria
- Il giudizio di idoneità è valido per più aziende in cui è impiegato il lavoratore (Interpello 29.10.2013).
- la visita medica ha validità biennale e la cartella sanitaria deve essere consegnata al lavoratore
- Certificazioni di idoneità vengono dati a ciascun datore di lavoro

Analisi dei contesti e obblighi normativi settore agricolo-zootecnico

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, *i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti* devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico **hanno facoltà di:**

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41

Analisi dei contesti e obblighi normativi settore agricolo-zootecnico

- **Lavoratori “individuati dall’art. 21”**: Tali lavoratori rientrano nelle previsioni dell’art. 21 del D.Lgs 81/08, pertanto ai sensi del comma 1 hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria ex art. 41.
- **Soci lavoratori**: qualora esistano soci lavoratori non rientranti nella definizione di cui all’art. 21 del D.Lgs 81/08, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, ai sensi dell’art. 41 D.Lgs 81/08, sempre in funzione del DVR.

Analisi dei contesti e obblighi normativi settore agricolo-zootecnico

- **Lavoratori contoterzisti:** il contoterzista è un soggetto che possiede macchinari/attrezzature agricole tramite le quali esegue determinate lavorazioni per vari committenti.* Il contoterzista può lavorare esclusivamente per conto terzi (contoterzista “puro”) oppure è un imprenditore agricolo che svolge anche contoterzismo (contoterzista “misto”). Per la sorveglianza sanitaria rientra nei dettami dell’ art. 21 del D.gs 81/08, pertanto ha facoltà di beneficiare della stessa.
- **Scambio di manodopera:** tale modalità è un istituto normato dall’art. 2139 c.c. “tra piccoli imprenditori agricoli (art.21) è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi”